



Società per Azioni – Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
soggetta a direzione e coordinamento di ICCREA HOLDING S.p.A.

Gruppo Bancario Iccrea
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 20016
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251

Capitale sociale € 216.913.200 interamente versato



SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

di Offerta e/o Quotazione di prestiti obbligazionari denominati:

“Iccrea Banca Zero Coupon”

**“Iccrea Banca Tasso Fisso con eventuale rimborso con ammortamento
periodico”**

“Iccrea Banca Tasso Fisso crescente con eventuale rimborso con ammortamento periodico”

“Iccrea Banca Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico”

“Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico”

“Iccrea Banca Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico”

“Iccrea Banca Opzione Call con eventuale Minimo e/o Massimo”

“Iccrea Banca Steepener con Minimo ed eventuale Massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico”

Il presente documento costituisce un Supplemento (il **“Supplemento”**) al Prospetto di base ai fini della Direttiva 2003/71/CE e ss. mm. (la **“Direttiva Prospetto”**) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE così come modificato ed integrato dal Regolamento Delegato 2012/486/UE ed al regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il **“Regolamento Emittenti”**).

Il Supplemento deve essere letto congiuntamente al sopra citato Prospetto di Base (il **“Prospetto di Base”**) depositato presso la CONSOB in data 4 agosto 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0061757/15 del 30 luglio 2015 che incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione sull’Emittente depositato presso la CONSOB in data 5 giugno 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0045586/15 del 5 giugno 2015 nonché il Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 27 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0059555/15 del 23 luglio 2015.

L’informativa completa su Iccrea Banca S.p.A. e sugli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Supplemento, del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione nonché delle Condizioni Definitive.

Il presente Supplemento è stato depositato presso la CONSOB in data 29 marzo 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot.0026167/16 del 25 marzo 2016.

Il presente supplemento è volto ad aggiornare l’investitore in ordine alla riduzione del rating assegnato all’Emittente dall’agenzia Fitch Ratings il 26 gennaio 2016.

Ai sensi dell’art. 95 bis del TUF, gli investitori che – prima della pubblicazione del presente supplemento – abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere il seguente strumento finanziario: IT0005171464 “Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile 1 aprile 2016 - 1 aprile 2021” hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione, ovvero, se successivo, dall’avviso, di revocare la loro accettazione presso la sede o la filiale del Soggetto Incaricato del Collocamento presso cui è avvenuta la sottoscrizione.

L'adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento, sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Supplemento, unitamente alle pertinenti Condizioni Definitive, al Prospetto di Base al Documento di Registrazione ed al I° Supplemento al Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente ed in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede dell'emittente in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, e presso le sedi Soggetti Incaricati del Collocamento.

INDICE DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE per il programma di emissione di prestiti obbligazionari denominato “Iccrea Banca Zero Coupon, Iccrea Banca Tasso Fisso con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Fisso crescente con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale Minimo e/o Massimo con eventuale ammortamento periodico, Iccrea Banca Opzione Call con eventuale Minimo e/o Massimo e Iccrea Banca Steepener con Minimo ed eventuale Massimo con eventuale ammortamento periodico”

MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO	5
1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL SUPPLEMENTO	6
2. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE	7
3. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA “NOTA DI SINTESI” DEL PROSPETTO DI BASE	12
4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 2 “Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari” DEL PROSPETTO DI BASE	16
5. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 4.5 “Ranking delle Obbligazioni” DEL PROSPETTO DI BASE	20
6. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 4.6 “Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio” DEL PROSPETTO DI BASE	22
7. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA” § 4.8 “Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso” DEL PROSPETTO DI BASE	24
8. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 7.5 “Rating dell’Emittente e/o degli strumenti finanziari” DEL PROSPETTO DI BASE	25
9. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA COPERTINA DEL MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE DEL PROSPETTO DI BASE	28

MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO

Il presente Supplemento ha l'obiettivo di informare in ordine alla riduzione del rating a medio / lungo termine assegnato all'Emittente dall'agenzia Fitch Ratings il 26 gennaio 2016 (da BBB a BBB-).

Inoltre, con l'occasione del Supplemento viene aggiornata l'informativa resa nel prospetto di base alla luce della pubblicazione dei Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE, in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

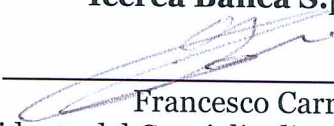
Ai sensi dell'art. 95 bis del TUF, gli investitori che – prima della pubblicazione del presente supplemento – abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere il seguente strumento finanziario: IT0005171464 "Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile 1 aprile 2016 - 1 aprile 2021" hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione, ovvero, se successivo, dall'avviso, di revocare la loro accettazione presso la sede o la filiale del Soggetto Incaricato del Collocamento presso cui è avvenuta la sottoscrizione.

1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL SUPPLEMENTO

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede legale e direzione generale in Roma – Via Lucrezia Romana 41/47 – legalmente rappresentata – ai sensi dell'art. 22 dello Statuto – dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Francesco Carri, si assume la responsabilità del presente Supplemento, come indicato di seguito.

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Supplemento sono, per quanto a conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Iccrea Banca S.p.A.



Francesco Carri
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Iccrea Banca S.p.A.

2. La Copertina del Prospetto di Base è integralmente sostituita dalla seguente:



Società per Azioni – Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
soggetta a direzione e coordinamento di ICCREA HOLDING S.p.A.

Gruppo Bancario Iccrea
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 20016
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251

Capitale sociale € 216.913.200 interamente versato



PROSPETTO di BASE

PROSPETTO di BASE

**di Offerta [e/o Quotazione] di prestiti obbligazionari
denominati:**

“Iccrea Banca Zero Coupon”

**“Iccrea Banca Tasso Fisso con eventuale rimborso con
ammortamento periodico”**

**“Iccrea Banca Tasso Fisso crescente con eventuale rimborso con
ammortamento periodico”**

**“Iccrea Banca Tasso Variabile con eventuale Minimo
e/o Massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico”**

**“Iccrea Banca Tasso Misto: fisso e variabile con eventuale Minimo
e/o Massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico”**

**“Iccrea Banca Tasso Misto: fisso crescente e variabile con eventuale
Minimo e/o Massimo con eventuale rimborso con ammortamento
periodico”**

“Iccrea Banca Opzione Call con eventuale Minimo e/o Massimo”

**“Iccrea Banca Steepener con Minimo ed eventuale Massimo con
eventuale rimborso con ammortamento periodico”**

Emittente: Iccrea Banca S.p.A.

Responsabile del Collocamento: Iccrea Banca S.p.A. o il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

Il presente documento costituisce il prospetto di base (il “**Prospetto di Base**” e/o il “**Prospetto**”) ai fini della Direttiva 2003/71/CE e ss. mm. (la “**Direttiva Prospetto**”) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE così come modificato ed integrato dal Regolamento Delegato 2012/486/UE ed al regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 4 agosto 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0061757/15 del 30 luglio 2015.

Il presente Prospetto di Base si compone del documento di registrazione (il “**Documento di Registrazione**”), che qui si incorpora mediante riferimento così come depositato presso la CONSOB in data 5 giugno 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0045586/15 del 5 giugno 2015 e del Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso

la CONSOB in data 27 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0059555/15 del 23 luglio 2015 che contiene informazioni su Iccrea Banca S.p.A. (**“Iccrea Banca S.p.A.”**, **“Emittente”** e/o **“Banca”**), di una Nota Informativa (la **“Nota Informativa”**) sugli strumenti finanziari (le **“Obbligazioni”** e ciascuna una **“Obbligazione”**) che contiene informazioni relative a ciascuna emissione di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la **“Nota di Sintesi”**) che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli strumenti finanziari nonché i rischi associati agli stessi e del Supplemento al Prospetto Di Base depositato presso la CONSOB in data 29 marzo 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot.0026167/16 del 25 marzo 2016.

In occasione di ciascun prestito obbligazionario, che potrà essere emesso in una o più *tranche* di Obbligazioni (il **“Prestito Obbligazionario”** o **“Prestito”**), l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive (le **“Condizioni Definitive”**) e la nota di sintesi relativa alla singola emissione, che saranno messe a disposizione entro il giorno antecedente la data d’inizio dell’offerta e contestualmente inviate alla CONSOB e, in caso di quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico Obbligazionario (il **“MOT”**), successivamente inviate a Borsa Italiana S.p.A. (la **“Borsa Italiana”**).

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità relativamente alle Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base con provvedimento n. LOL-000746 del 16 maggio 2011 e n. LOL-000817 del 30 giugno 2011 ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon e delle Obbligazioni Steepener a cui tali provvedimenti non si riferiscono.

L’investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione **“Fattori di Rischio”** del Documento di Registrazione e della Nota Informativa e della Nota di Sintesi della singola emissione.

Il presente Prospetto di Base ed il relativo Supplemento sono a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall’Emittente ed in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede dell’emittente in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, e presso le sedi dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base e del relativo Supplemento sono indicati nelle Condizioni Definitive; inoltre, in caso di ammissione a quotazione, tale documentazione è resa disponibile secondo le modalità proprie di Borsa Italiana S.p.A..

L’adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Le Obbligazioni oggetto del presente prospetto possono, a seconda della specifica struttura finanziaria, essere caratterizzate da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. E’ quindi necessario che l’investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne pienamente compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell’assistenza fornita dai Soggetti Incaricati del Collocamento tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti al dettaglio. L’investitore deve considerare che la complessità delle Obbligazioni può favorire l’esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l’investimento delle obbligazioni, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l’investitore dovrà valutare il rischio dell’operazione ed i Soggetti Incaricati del Collocamento dovranno verificare se l’investimento è appropriato ovvero adeguato per l’investitore ai sensi della normativa vigente. In particolare, nella prestazione del servizio di consulenza o

gestione di portafogli, i Soggetti Incaricati del Collocamento dovranno altresì valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

AVVERTENZA PER L'INVESTITORE

“Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente nonché agli strumenti finanziari offerti.

Si richiama l'attenzione degli investitori sui giudizi di rating attribuiti all'Emittente

Qualificazione, da parte di S&P come speculativa del debito di lungo e breve termine: L'Investitore deve, considerare che il giudizio sul debito di lungo termine (BB) e di breve termine (B) attribuito dall'Agenzia Standard & Poor's ad Iccrea Banca è “speculativo”, ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Per informazioni sul “Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente” si rinvia a quanto espresso al § 2 “Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari” della Nota Informativa del Prospetto di Base.

Giudizio di Rating dell'Agenzia Fitch Ratings: Si fa, altresì, presente che lo scorso 26 gennaio 2016 l'Agenzia di rating Fitch Ratings ha ridotto il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa. Nello specifico, il rating di medio-lungo termine è stato ridotto da BBB a BBB- mentre quello di breve termine è stato confermato ad F3. Avuto riguardo all'outlook, questo è stato stabilito in “Evolving”.

Per maggiori informazioni sui giudizi di rating attribuiti all'Emittente si rinvia al paragrafo 7.5 “Rating dell'Emittente e/o degli strumenti finanziari” della Nota informativa del Prospetto di Base e a quanto espresso nel paragrafo 2 della Nota Informativa del Prospetto di Base “Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari” nei fattori di rischio “Rischio di credito per il sottoscrittore” e “Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente”.

3. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA “NOTA DI SINTESI” DEL PROSPETTO DI BASE

La sezione B “Emittenti ed eventuali garanti” della Nota di Sintesi, paragrafo B.17, è integralmente sostituito come segue:

B.17	Rating dell'Emittente e/o dello strumento finanziario	Alla data del presente Prospetto, il rating assegnato ad Iccrea Banca S.p.A. da due principali Agenzie di Rating, ovvero Standard & Poor's e Fitch Ratings, è il seguente:																			
		<table><tr><td>AGENZIA DI RATING</td><td>MEDIO – LUNGO TERMINE</td><td>BREVE TERMINE</td><td>OUTLOOK</td><td>DATA DI EMISSIONE</td></tr><tr><td>Standard & Poor's</td><td>BB</td><td>B</td><td>stabile</td><td>23/12/2015</td></tr><tr><td>Fitch Ratings</td><td>BBB-</td><td>F3</td><td>evolving</td><td>26/01/2016</td></tr></table>					AGENZIA DI RATING	MEDIO – LUNGO TERMINE	BREVE TERMINE	OUTLOOK	DATA DI EMISSIONE	Standard & Poor's	BB	B	stabile	23/12/2015	Fitch Ratings	BBB-	F3	evolving	26/01/2016
		AGENZIA DI RATING	MEDIO – LUNGO TERMINE	BREVE TERMINE	OUTLOOK	DATA DI EMISSIONE															
		Standard & Poor's	BB	B	stabile	23/12/2015															
		Fitch Ratings	BBB-	F3	evolving	26/01/2016															
L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating con riferimento alle Obbligazioni di propria emissione oggetto del presente Prospetto di Base.																					

Nella sezione C “Strumenti finanziari” della Nota di Sintesi, i paragrafi C.8 e C9 “Modalità di ammortamento e procedure di rimborso”, sono modificati e integralmente sostituiti come segue:

C.8	Diritti connessi agli strumenti finanziari	Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi [eventuali] ed al rimborso del capitale [alla seguente data di scadenza [●]]/[alle seguenti date di scadenza [●] come da piano d'ammortamento], salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la Direttiva 2014/59/UE, di seguito "BRRD"), come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito descritto nell'Elemento D.3. Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.
	Ranking e restrizioni a tali diritti	Le obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non subordinato e non garantito dell'emittente. Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto pari passu con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati), ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione, secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella n. 1 che segue.

		<u>Tabella n. 1:</u> Capitale di Classe 1 o "Tier I" <i>"Capitale primario di Classe 1" (Common Equity Tier I)</i> <i>"Capitale aggiuntivo di Classe 1" (Additional Tier I)</i> Capitale di Classe 2 o "Tier II" (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2) <i>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</i> Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE <i>prestiti obbligazionari senior non assistiti da privilegio o da garanzia,</i> DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE IMPORTI SUPERIORI A € 100.000 PER DEPOSITANTE: - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca } FONDI PROPRI
C.9	Modalità di ammortamento e procedure di rimborso	Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del Valore Nominale), [in un'unica soluzione alla Data di Scadenza/tramite un ammortamento periodico come da piano d'ammortamento] (salvo l'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) per il tramite degli intermediari autorizzati [aderenti a Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli")]/[attraverso il seguente sistema di gestione accentrata [●]], senza deduzione di spese. Qualora la Data prevista per rimborso del capitale non sia un giorno lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato sulla base del calendario Target (il "Calendario") e della Convenzione di Calcolo.

Nella sezione D "Rischi" della Nota di Sintesi, i Rischi, "Rischio di credito per il sottoscrittore", "Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente" e "Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie" riportati nel paragrafo D.3 "Principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari" è modificato e integralmente sostituito come segue:

D.3	Principali rischi che sono specifici	Rischio di credito per il sottoscrittore: sottoscrivendo o acquistando le
------------	---	--

	per gli strumenti finanziari	Obbligazioni l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il rischio di credito per il sottoscrittore può essere misurato anche in considerazione delle valutazioni del merito di credito dell'Emittente effettuate dalle Agenzie di Rating. Qualificazione, da parte di S&P come speculativa del debito di lungo e breve termine: L'Investitore deve, altresì, considerare che il giudizio sul debito di lungo termine (BB) e di breve termine (B) attribuito dall'Agenzia Standard & Poor's ad Iccrea Banca è "speculativo", ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Per informazioni sul "Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente" si rinvia a quanto espresso nel presente elemento D.3 della Nota di Sintesi. Giudizio di Rating dell'Agenzia Fitch Ratings: L'investitore deve considerare che lo scorso 26 gennaio 2016 l'Agenzia di rating Fitch Ratings ha ridotto il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa. Nello specifico, il rating di medio-lungo termine è stato ridotto da BBB a BBB- mentre quello di breve termine è stato confermato ad F3. Avuto riguardo all'outlook, questo è stato stabilito in "Evolving". La riduzione del rating a medio-lungo termine operata dall'Agenzia Fitch Ratings riflette l'aumento dei crediti deteriorati registrato durante il 2015 sebbene tale incremento sia minore rispetto a quanto registrato nel recente passato anche grazie ad una politica degli impieghi più prudente. Tale valutazione rispecchia, altresì, la stretta correlazione - in termini economico-finanziari - tra il Gruppo Bancario Iccrea e le Banche di Credito Cooperativo, il cui profilo di credito sottostante si è ulteriormente indebolito nel corso del 2015. L'outlook "Evolving" è spiegato in ragione dell'imminente riforma del Sistema del Credito Cooperativo. Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente: le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso dall'aspettativa di un peggioramento del giudizio di rating relativo all'Emittente o dell'outlook. Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di rating, ovvero dell'outlook, attribuito all'Emittente può influire negativamente sul prezzo delle Obbligazioni. Al riguardo l'investitore è invitato a considerare che il giudizio sul debito di lungo termine (BB) e di breve termine (B) attribuito dall'Agenzia di Rating Internazionale Standard & Poor's ad Iccrea Banca è "speculativo", ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Si fa, altresì, presente che lo scorso 26 gennaio 2016 l'Agenzia di rating Fitch Ratings ha ridotto il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa. Nello specifico, il rating di medio-lungo termine è stato ridotto da BBB a BBB- mentre quello di breve termine è stato confermato ad F3. Avuto riguardo all'outlook, questo è stato stabilito in "Evolving". La riduzione del rating a medio-lungo termine operata dall'Agenzia Fitch Ratings riflette l'aumento dei crediti deteriorati registrato durante il 2015 sebbene tale incremento sia minore rispetto a quanto registrato nel recente passato anche grazie ad una politica degli impieghi più prudente. Tale valutazione rispecchia, altresì, la stretta correlazione - in termini economico-finanziari - tra il Gruppo Bancario Iccrea e le Banche di Credito Cooperativo, il cui profilo di credito sottostante si è ulteriormente indebolito nel corso del 2015. L'outlook "Evolving" è spiegato in ragione dell'imminente riforma del Sistema del Credito Cooperativo. Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie: In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi ("BRRD") individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità di Risoluzione") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di
--	--	---

	seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione al verificarsi di talune condizioni è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto della seguente gerarchia: 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato: - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1); - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2; - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior); 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato: - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2; - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior). Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr. al riguardo si rinvia a quanto indicato all'interno dell'elemento C8 della presente Nota di Sintesi). Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99. Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività. Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.
--	--

4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 2 “Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari” DEL PROSPETTO DI BASE

Nel Paragrafo 2 della Nota Informativa del Prospetto di Base **“Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari”** le Avvertenze Generali ed i Rischi “Rischio di credito per il sottoscrittore”, “Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente” “Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie” sono modificati e integralmente sostituiti come segue:

FATTORI DI RISCHIO

2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

AVVERTENZE GENERALI

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la Nota Informativa ed in particolare il successivo paragrafo 4.1 (“Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione”) al fine di avere una chiara rappresentazione delle caratteristiche delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni oggetto del presente prospetto possono, a seconda della specifica struttura finanziaria, essere caratterizzate da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. E’ quindi necessario che l’investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne pienamente compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell’assistenza fornita dai Soggetti Incaricati del Collocamento tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti al dettaglio. L’investitore deve considerare che la complessità delle Obbligazioni può favorire l’esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l’investimento delle obbligazioni, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l’investitore dovrà valutare il rischio dell’operazione ed i Soggetti Incaricati del Collocamento dovranno verificare se l’investimento è appropriato ovvero adeguato per l’investitore ai sensi della normativa vigente. In particolare, nella prestazione del servizio di consulenza o gestione di portafogli, i Soggetti Incaricati del Collocamento dovranno altresì valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

2.1 Rischio di credito per il sottoscrittore

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base, l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale.

L’investitore è dunque esposto al rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il rischio di credito per il sottoscrittore può essere misurato anche in considerazione delle valutazioni del merito di credito dell’Emittente effettuate dalle Agenzie di Rating.

Per un corretto apprezzamento del “Rischio di credito per il sottoscrittore” in relazione all’investimento, si rinvia al Documento di Registrazione dell’Emittente ed in particolare al Capitolo “Fattori di Rischio” dello stesso.

Qualificazione, da parte di S&P come speculativa del debito di lungo e breve termine

L'Investitore deve, altresì, considerare che il giudizio sul debito di lungo termine (BB) e di breve termine (B) attribuito dall'Agenzia Standard & Poor's ad Iccrea Banca è "speculativo", ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.

Giudizio di Rating dell'Agenzia Fitch Ratings Si fa, altresì, presente come descritto all'interno del paragrafo 7.5 Rating dell'Emittente e/o degli strumenti finanziari della Nota informativa del Prospetto di Base, che lo scorso 26 gennaio 2016 l'Agenzia di rating Fitch Ratings ha ridotto il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa. Nello specifico, il rating di medio-lungo termine è stato ridotto da BBB a BBB- mentre quello di breve termine è stato confermato ad F3. Avuto riguardo all'outlook, questo è stato stabilito in "Evolving".

La riduzione del rating a medio-lungo termine operata dall'Agenzia Fitch Ratings riflette l'aumento dei crediti deteriorati registrato durante il 2015 sebbene tale incremento sia minore rispetto a quanto registrato nel recente passato anche grazie ad una politica degli impieghi più prudente. Tale valutazione rispecchia, altresì, la stretta correlazione - in termini economico-finanziari - tra il Gruppo Bancario Iccrea e le Banche di Credito Cooperativo, il cui profilo di credito sottostante si è ulteriormente indebolito nel corso del 2015. L'outlook "Evolving" è spiegato in ragione dell'imminente riforma del Sistema del Credito Cooperativo.

2.6 Rischio di deterioramento del merito di credito¹ dell'Emittente

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso dall'aspettativa di un peggioramento del giudizio di rating¹⁷ relativo all'Emittente o dell'outlook. Tale rischio, in caso di accordi volti a sostenere la liquidità delle Obbligazioni, è mitigato per le Obbligazioni riacquistate in base a condizioni prestabilite e/o per un quantitativo massimo predeterminato.

Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di rating, ovvero dell'outlook, attribuito all'Emittente può influire negativamente sul prezzo delle Obbligazioni.

Al riguardo l'investitore è invitato a considerare che il giudizio sul debito di lungo termine (BB) e di breve termine (B) attribuito dall'Agenzia di Rating Internazionale Standard & Poor's ad Iccrea Banca è "speculativo", ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.

Inoltre, poiché il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni dipende da molteplici fattori, un miglioramento del rating potrebbe incidere positivamente sul prezzo delle stesse, anche se non diminuirebbe gli altri rischi connessi all'investimento nelle Obbligazioni.

Non si può quindi escludere che i prezzi delle Obbligazioni sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.

Si fa, altresì, presente come descritto all'interno del paragrafo 7.5 Rating dell'Emittente e/o degli strumenti finanziari della Nota informativa del Prospetto di Base, che lo scorso 26 gennaio 2016 l'Agenzia di rating Fitch Ratings ha ridotto il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa. Nello specifico, il rating di medio-lungo termine è stato ridotto da BBB a BBB- mentre quello di breve termine è stato confermato ad F3. Avuto riguardo all'outlook, questo è stato stabilito in "Evolving".

¹ Il merito creditizio, anche espresso dal rating, è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti.

La riduzione del rating a medio-lungo termine operata dall'Agenzia Fitch Ratings riflette l'aumento dei crediti deteriorati registrato durante il 2015 sebbene tale incremento sia minore rispetto a quanto registrato nel recente passato anche grazie ad una politica degli impieghi più prudente. Tale valutazione rispecchia, altresì, la stretta correlazione - in termini economico-finanziari - tra il Gruppo Bancario Iccrea e le Banche di Credito Cooperativo, il cui profilo di credito sottostante si è ulteriormente indebolito nel corso del 2015. L'outlook "Evolving" è spiegato in ragione dell'imminente riforma del Sistema del Credito Cooperativo.

2.16 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi ("BRRD") individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità di Risoluzione") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione al verificarsi di talune condizioni è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni.

Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr. al riguardo il paragrafo 4.5 "Ranking delle obbligazioni" della Sezione 6 – Nota Informativa).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D.

Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

5. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 4.5 “Ranking delle Obbligazioni” DEL PROSPETTO DI BASE

Il paragrafo 4.5 della Nota Informativa del Prospetto di Base “**Ranking delle Obbligazioni**” è integralmente sostituito come segue:

4.5 Ranking delle Obbligazioni

Le Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa non sono subordinate ad altre passività dell’Emittente non sono sottoposte a condizione o assistite da garanzia o da privilegi; sono collocate nel medesimo ordine dei pagamenti (pari passu) di tutti gli altri al pari di crediti chirografari (cioè non garantiti e non privilegiati) dell’Emittente.

Tuttavia, nell’ipotesi di applicazione dello strumento del “bail – in” il credito degli obbligazionisti verso l’Emittente non sarà soddisfatto pari passu con tutti gli altri crediti chirografari dell’Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l’ordine sinteticamente rappresentato nella tabella n.1 che segue (cfr. sul punto anche il successivo par. 4.6 in merito all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, di seguito per brevità la “BRRD”), come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015).

Tabella n. 1:

Capitale di Classe 1 o "Tier I"		} FONDI PROPRI
<i>“Capitale primario di Classe 1” (Common Equity Tier I)</i>		
<i>“Capitale aggiuntivo di Classe 1” (Additional Tier I)</i>		
Capitale di Classe 2 o “Tier II” (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)		
<i>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</i>		
Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE <i>prestiti obbligazionari senior non assistiti da privilegio o da garanzia,</i>		
<i>DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE IMPORTI SUPERIORI A € 100.000 PER DEPOSITANTE:</i>		
<i>di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;</i> <i>di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca</i> <i>dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca</i>		

6. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 4.6 “Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio” DEL PROSPETTO DI BASE

Il paragrafo 4.6 della Nota Informativa del Prospetto di Base **“Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio”** è integralmente sostituito come segue:

4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle Date di Pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza ovvero tramite un ammortamento periodico come da piano d’ammortamento, salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

In particolare in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della BRRD che unitamente al Regolamento 806/2014, stabiliscono un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “resolution Authorities”, di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “bail-in” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs n. 180.

Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in azioni il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Nell’applicazione dello strumento del “bail in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e diversi dagli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito della classe delle "restanti passività" il "*bail-in*" riguarderà, fino al 31 dicembre 2018, le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000 (cfr. al riguardo il precedente paragrafo 4.5. "Ranking degli strumenti finanziari").

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "*bail-in*" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 per depositante (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come "*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*" comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "*bail-in*", le Autorità di Risoluzione potranno escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "*bail-in*" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a "*bail-in*" tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;

c) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Per una descrizione delle procedure per l'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari si rinvia ai paragrafi 4.7 "Tasso di interesse nominale" e 4.8 "Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso".

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Non vi sono oneri, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni

Fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di pubblicare un supplemento, in seguito all'emissione delle Obbligazioni e durante la vita delle stesse, l'Emittente potrà apportare, in buona fede e tenuto conto degli interessi degli obbligazionisti, le modifiche necessarie od opportune alle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e gli obbligazionisti, i diritti connessi alle Obbligazioni e le caratteristiche delle stesse, riportate nel presente capitolo 4 della Nota Informativa, al fine di recepire le modifiche alla disciplina applicabile alle Obbligazioni ove le stesse abbiano natura retroattiva. Di tali modifiche verrà data comunicazione ai portatori delle Obbligazioni mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente o con le modalità indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive e/o con le modalità previste dalla normativa applicabile.

7. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 4.8 “Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso” DEL PROSPETTO DI BASE

Il paragrafo 4.8 della Nota Informativa del Prospetto di Base “**Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso**” è integralmente sostituito come segue:

4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso

(i) Data di scadenza

La data di scadenza delle Obbligazioni (“Data di Scadenza”) sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

(ii) Modalità di ammortamento del Prestito

Le Obbligazioni saranno rimborsate, alla pari (100% del Valore Nominale), in un’unica soluzione alla Data di Scadenza ovvero tramite un ammortamento periodico come da piano d’ammortamento indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito (salvo quanto indicato al Paragrafo 4.6 in merito all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) per il tramite degli Intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli e/o qualsiasi altro sistema individuato e specificato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, senza deduzione di spese.

Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non sia un Giorno Lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato secondo il calendario, la convenzione di calcolo ed la base di calcolo indicati nelle Condizioni Definitive.

8. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI – “NOTA INFORMATIVA”, § 7.5 “Rating dell’Emittente e/o degli strumenti finanziari” DEL PROSPETTO DI BASE

Il paragrafo 7.5 della Nota Informativa del Prospetto di Base “Rating dell’emittente e/o degli strumenti finanziari” è integralmente sostituito come segue:

7.5 Rating dell’Emittente e/o degli strumenti finanziari

(i) **Indicare i *rating* attribuiti all’emittente su richiesta dell’Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall’agenzia di rating.**

Alla data di pubblicazione del presente documento, il *rating* assegnato all’Emittente da due principali Agenzie di Rating, ovvero Standard & Poor’s e Fitch Ratings, è il seguente:

AGENZIA DI RATING	MEDIO – LUNGO TERMINE	BREVE TERMINE	OUTLOOK	DATA DI EMISSIONE
Standard & Poor’s ²	BB	B	stabile	23/12/2015
Fitch Ratings ³	BBB-	F3	evolving	26/01/2016

Si rappresenta che lo scorso 26 gennaio 2016 l’Agenzia di rating Fitch Ratings ha ridotto il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa. Nello specifico, il rating di medio-lungo termine è stato ridotto da BBB a BBB- mentre quello di breve termine è stato confermato ad F3. Avuto riguardo all’outlook, questo è stato stabilito in “Evolving”.

La riduzione del rating a medio-lungo termine operata dall’Agenzia Fitch Ratings riflette l’aumento dei crediti deteriorati registrato durante il 2015 sebbene tale incremento sia minore rispetto a quanto registrato nel recente passato anche grazie ad una politica degli impieghi più prudente. Tale valutazione rispecchia, altresì, la stretta correlazione - in termini economico-finanziari - tra il Gruppo Bancario Iccrea e le Banche di Credito Cooperativo, il cui profilo di credito sottostante si è ulteriormente indebolito nel corso del 2015.

L’outlook “Evolving” è spiegato in ragione dell’imminente riforma del Sistema del Credito Cooperativo.

² Il rating a lungo termine assegnato all’Emittente è “BB+” ed indica nell’immediato, minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni speculative. Tuttavia, l’Emittente potrebbe affrontare situazioni economiche di incertezza o di esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali che potrebbero influenzare negativamente la sua capacità di soddisfare i propri impegni finanziari.

Il rating a breve termine assegnato all’Emittente è “B” ed indica più vulnerabili ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Standard & Poor’s sono reperibili sul sito internet www.standardandpoors.com.

³ Il rating a lungo termine assegnato all’Emittente è “BBB-” ed indica un’attuale bassa aspettativa del rischio di credito. La capacità di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari è considerata adeguata, ma cambiamenti negativi delle condizioni economiche potrebbero indebolire tale capacità. Il rating a breve termine assegnato all’Emittente è “F3”: denota una affidabile qualità del credito ed un’adeguata capacità di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari; tuttavia, cambiamenti negativi sul breve periodo potrebbero comportare un abbassamento dello stesso. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Fitch sono reperibili sul sito internet www.fitchratings.com.

Si rappresenta, inoltre, che in data 23 dicembre 2015, l'Agenzia di rating Standard and Poor's ha confermato il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa. Nello specifico, il rating di medio-lungo termine è stato confermato a "BB" con outlook stabile e quello a breve termine a "B".

Al riguardo, in data 18 dicembre 2014, l'Agenzia di rating Standard and Poor's aveva ridotto il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa.

Il rating di medio-lungo termine attribuito dall'Agenzia Standard and Poor's era stato ridotto da "BB+" a "BB" con outlook stabile, mentre quello a breve termine si è mantenuto stabile a "B".

La riduzione del rating operata dall'Agenzia Standard&Poor's è riconducibile alla visione che l'Agenzia ha della situazione economica italiana. In particolare tale situazione economica si riflette sul merito di credito del settore privato nonché sulla qualità degli attivi dello stesso e sulle prospettive di redditività delle banche italiane. Quanto invece all'outlook stabile, questo trova fondamento nell'importanza che l'agenzia attribuisce alla capitalizzazione delle BCC ed alla loro solida posizione di liquidità, aspetti che forniscono un sufficiente cuscinetto per contrastare l'indebolito contesto economico italiano.

Al riguardo, si precisa che il giudizio sul debito di lungo termine (BB) e di breve termine (B) attribuito dall'Agenzia Standard & Poor's ad Iccrea Banca è "speculativo", ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.

Eventuali miglioramenti del livello di Rating dell'Emittente saranno messi a disposizione dell'investitore tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it. Nel caso in cui si verifichi un peggioramento del Rating, l'Emittente procederà alla redazione del Supplemento da pubblicarsi sul sito internet www.iccreabanca.it, contestualmente trasmesso alla CONSOB e reso altresì pubblico presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Di seguito uno schema riepilogativo in cui sono riportate le scale di rating utilizzate dalle Agenzie di Rating, Standard & Poor's e Fitch Ratings.

	FITCH		S&P	
	L.T.	S.T.	L.T.	S.T.
INVESTMENT GRADE	AAA	F-1+	AAA	A-1+
	AA+	F-1+	AA+	A-1+
	AA	F-1+	AA	A-1+
	AA-	F-1+	AA-	A-1+
	A+	F-1	A+	A-1
	A	F-1	A	A-1
	A-	F-2	A-	A-2
	BBB+	F-2	BBB+	A-2
	BBB	F-3	BBB	A-3
	BBB-	F-3	BBB-	A-3
SPECULATIVE GRADE	BB+	B	BB+	B
	BB	B	BB	B
	BB-	B	BB-	B
	B+	B	B+	B
	B	B	B	B
	B-	B	B-	B
	CCC+	C	CCC+	C
	CCC	C	CCC	C
	CCC-	C	CCC-	C

	CC	C	CC	C
	C	C	C	C
	DDD	D	D	D
	DD	D		
	D	D		

Il Regolamento (CE) 1060/2009 relativo alle Agenzie di rating del credito ha introdotto talune norme volte a garantire che tutti i rating creditizi emessi da Agenzie di rating registrate nell'unione Europea siano di qualità adeguata e siano emessi da Agenzie di rating del credito soggette a requisiti rigorosi. Ai sensi di tale normativa le Agenzie di rating del credito che vogliono operare nell'Unione Europea devono stabilirsi e registrarsi presso un'autorità competente di uno Stato membro.

Le Agenzie di rating Fitch e Standard and Poor's hanno sede nell'Unione Europea e sono registrate a norma del predetto Regolamento.

Per il periodo di validità del Prospetto di Base, l'Emittente pubblicherà informazioni sui propri *rating* anche sul proprio sito internet.

(ii) Indicare i *rating* attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei *rating* qualora sia stato pubblicato in precedenza dall'agenzia di *rating*

L'Emittente non ha richiesto e non richiederà alcun giudizio di *rating* con riferimento alle Obbligazioni di propria emissione oggetto del presente Prospetto di Base.

Si evidenzia, altresì che in data 26 gennaio 2016 l'Agenzia di rating Fitch Ratings ha assegnato ai prestiti obbligazionari senior emessi da Iccrea Banca a valere sul *Base Prospectus* dell'EMTN Programme approvati dalla CSSF (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*) il seguente rating:

AGENZIA DI RATING	RATING	OUTLOOK	DATA DI EMISSIONE
Fitch Ratings	BBB-	evolving	26/01/2016

Il rating assegnato dall'Agenzia di rating Fitch Ratings ai soli prestiti obbligazionari senior dell'Emittente emessi a valere sui Base Prospectus dell'EMTN Programme ed approvati dalla CSSF è stato motivato da Fitch Ratings con le medesime motivazioni poste alla base della riduzione del giudizio di rating attribuito ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa in data 26 gennaio 2016 (cfr.(i) del presente paragrafo). In tale contesto, si evidenzia che la Direttiva Europea BRRD ("Bank Recovery and Resolution Directive", direttiva n. 2014/59/EU) ed il Meccanismo di Risoluzione Unico (SRM) prevedono che, in caso di risoluzione di banche dell'Eurozona in dissesto, siano chiamati a partecipare alle perdite anche i creditori senior, escludendo al tempo stesso il supporto da parte dello Stato sovrano.

9. La copertina del modello delle Condizioni Definitive è integralmente sostituita come segue:

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo



[inserire eventuale ulteriore logo del Responsabile del Collocamento]

Società per Azioni – Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
soggetta a direzione e coordinamento di ICCREA HOLDING S.p.A.

Gruppo Bancario Iccrea

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 20016

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251

Capitale sociale € 216.913.200 interamente versato

[•]

In qualità di Emittente *[e Responsabile del Collocamento]*

[•]

[In qualità di Responsabile del Collocamento]

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative all' [Offerta] [e Quotazione] di prestiti obbligazionari denominati

["Iccrea Banca [•]]

["Iccrea Banca [•] con ammortamento periodico"]

[DENOMINAZIONE E ISIN DEL PRESTITO]

[n. tranche]

ai sensi del programma di offerta *[e/o quotazione]* denominato "[•]" di cui al prospetto di base pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 4 agosto 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0061757/15 del 30 luglio 2015 (il "**Prospetto di Base**") al Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 29 marzo 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0026167/16 del 25 marzo 2016.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [●] [e a Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") in data [●]] [e saranno pubblicate in forma elettronica sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it].

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e integrazioni (la "Direttiva Prospetto"), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi). Le Condizioni Definitive saranno messe a disposizione del pubblico per la consultazione entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta/quotazione.

Il Prospetto di Base, il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) nonché le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico per la consultazione, a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, e presso le sedi dei Soggetti Incaricati del Collocamento [nonché [●]].

Per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive.

La nota di sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione dell'Emittente pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0045586/15 del 5 giugno 2015 (il "**Documento di Registrazione**") nonché il Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 27 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0059555/15 del 23 luglio 2015.

Qualunque termine con la lettera maiuscola, non altrimenti definito, avrà il significato ad esso attribuito nel Prospetto di Base.

[Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alla quotazione ufficiale di borsa delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data [●] con provvedimento n. [●] del [●], ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon a cui tale provvedimento non si riferisce.]

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

[Le Obbligazioni "[●]" sono titoli caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne pienamente compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dai Soggetti Incaricati del Collocamento tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti al dettaglio. L'investitore deve considerare che la complessità delle Obbligazioni può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l'investimento delle obbligazioni, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione ed i Soggetti Incaricati del Collocamento dovranno verificare se l'investimento è appropriato ovvero adeguato per l'investitore ai sensi della normativa vigente. In particolare, nella prestazione del

servizio di consulenza o gestione di portafogli, i Soggetti Incaricati del Collocamento dovranno altresì valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.]